



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012

Ordinanza n 23 del 14 Agosto 2012

Azioni finalizzate alla realizzazione del

“Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”

Visto l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 01/06/2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”

Visto il comma 4 dell'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con Legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012;

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 187 dell'11/08/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: *"i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi"*;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per tutti gli edifici danneggiati, con esiti classificati da B a E;

Tenuto conto che le rilevazioni effettuate hanno interessato oltre 50.000 abitazioni comportando l'evacuazione di un altissimo numero di persone;

Considerato che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni significativi, ma non gravi e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell'agibilità;

Ritenuto opportuno agevolare i sindaci dei Comuni coinvolti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nel favorire l'accesso dei propri cittadini e nuclei familiari, le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili, a nuove soluzioni abitative, anche attraverso il reperimento e/o individuazione di alloggi temporanei;

Tenuto conto che i provvedimenti che si mettono in campo in risposta all'emergenza abitativa vanno a comporre un "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" variamente articolato, nell'ambito del quale si rende opportuno favorire il massimo coordinamento;

Vista la relazione, allegato "A" al presente decreto, che illustra nel dettaglio le varie azioni che si intendono porre in essere per affrontare l'emergenza abitativa che si determinata a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Definiti quali elementi qualificanti del programma, da attivare immediatamente, le seguenti azioni:

- Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l'affitto;
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES "B", "C" ed "E" leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili:
 - a) nelle aree rurali;
 - b) nei centri urbani gravemente danneggiati;

Sentito il Comitato istituzionale e di indirizzo per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma, la piena ripresa delle attività economiche e il ripristino dei servizi pubblici essenziali, istituito dall'Ordinanza 1 dell'8 giugno 2012.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza per garantire l'attivazione del processo di acquisizione di sistemazioni stabili ai cittadini che hanno momentaneamente inagibili le proprie abitazioni, nei territori interessati dal sisma, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n.340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1) di approvare il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", così articolato:

- Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione;
- Programma alloggi per l'affitto;
- Avvio della ricostruzione delle abitazioni con la concessione dei contributi per la riparazione e ripristino degli edifici che hanno avuto un esito di agibilità, con le schede AeDES "B", "C" ed "E" leggere che presentano danni lievi;
- Recupero alloggi ACER danneggiati;
- Realizzazione soluzioni alternative alle abitazione danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili;

- a) nelle aree rurali;
 - b) nei centri urbani gravemente danneggiati;
-
- 2) di dare atto che il “Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” trova specificazione nell'allegata relazione (allegato “A”) alla presente ordinanza come parte integrante;
 - 3) di dare atto che all'attuazione dei singoli punti del programma si provvederà con appositi specifici atti del Commissario che troveranno copertura finanziaria a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.
 - 4) di inviare la presente Ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994, dichiarandola, al contempo, provvisoriamente efficace ai sensi dell'art.27, comma 1 della L. 340/2000;.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 Agosto 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani



Allegato 1)

“Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”

Nuovo Contributo per l'Autonoma Sistemazione

Subentrerà al precedente Contributo di Autonoma sistemazione della Protezione civile e sarà gestito operativamente, in continuazione con questo, dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile. sono pervenute oltre 15.300 domande per un totale di circa 40.000 persone coinvolte.

Il meccanismo sarà simile al contributo sinora gestito dal Dipartimento della Protezione civile, che chiude la propria operatività direttamente connessa allo stato di emergenza il 29 luglio 2012, e viene riconosciuto a partire dal 1/8/2012 fino al (salvo ripristino agibilità), termine dello stato di emergenza.

In sintesi gli elementi dell'istituto sono i seguenti:

- Beneficiario è il nucleo familiare che ha ricevuto ordinanza di sgombero, totale, temporanea, fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione, e parziale, purché non ci siano le condizioni di utilizzo dell'abitazione, da parte dell'Autorità competente, in relazione all'immobile adibito ad abitazione principale, abituale e. Requisito fondamentale dunque per ottenere il contributo: aver ricevuto ordinanza di sgombero e non avere ricevuto comunicazione dell'avvenuto ripristino dell'agibilità.
- i nuclei familiari che hanno fatto domanda sul CAS precedente verranno, se in possesso dei requisiti su descritti, ammessi d'ufficio a beneficiare del nuovo contributo.
- Il nucleo familiare riceve un contributo di € 200 mensili per ogni componente, con contributi aggiuntivi di € 100 in caso di presenza all'interno del nucleo di disabili (portatori di handicap o invalidità certificata oltre il 67%), ultra65enni e minori di 14 anni. Per i nuclei composti da una sola persona è previsto un contributo fisso di € 350. È stabilito un tetto massimo per singolo nucleo pari a € 900 mensili.
- I beneficiari avranno 30 giorni di tempo per dare tempestiva comunicazione del sopravvenuto ripristino di agibilità dell'abitazione al Comune.

- I beneficiari con abitazioni classificate in classi B e C che sono altresì assegnatari dei contributi per la ricostruzione ai sensi della specifica Ordinanza devono avviare i lavori entro un termine congruo dall'autorizzazione alla concessione dei suddetti contributi, pena la decadenza di entrambi i benefici concessi.

Programma alloggi per l'affitto

Dopo aver riscontrato la disponibilità degli alloggi presenti sul territorio, i Comuni individuano i beneficiari del provvedimento (con precedenza a coloro i quali hanno gli alloggi con danni molto gravi classificati in classe E o F poi tutti gli altri, e favorendo in particolare le categorie più fragili come le famiglie numerose, le famiglie con disabili, anziani o persone con patologie gravi, se interessate a questa soluzione abitativa), e successivamente, direttamente o attraverso l'attività delle ACER, stipulano con i proprietari e gli assegnatari degli alloggi appositi contratti (a tre) di affitto temporaneo in relazione ai quali i Comuni o le ACER provvedono al pagamento del canone. Durata massima è di 18 mesi, rinnovabili.

I beneficiari non devono disporre di altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, e dovranno rinunciare ad altre forme di assistenza a carico della pubblica amministrazione (Nuovo CAS o strutture di accoglienza).

Agli assegnatari è richiesto il pagamento del premio assicurativo a copertura di eventuali danni. La Regione si fa carico di un contributo una tantum per trasloco, allacciamento utenze e acquisto eventuali arredi per un importo massimo di 3.000 euro.

Gli oneri stimati per applicare tale provvedimento ammontano a circa 25 milioni, nell'ipotesi di poter mettere a disposizione circa 2.000 alloggi per un periodo di 18 mesi.

Avvio della ricostruzione: contributi per riparazione e ripristino abitazioni B, C ed E danni lievi

Si individuano tre procedure differenziate in relazione agli esiti di agibilità certificati dai provvedimenti sindacali (ai quali corrispondono altrettante procedure autorizzative livelli, contributivi ed intensità di interventi strutturali), le prime due di quasi immediata attuazione (si stima la loro entrata in applicazione entro il mese di agosto):

1. edifici con abitazioni principali temporaneamente inagibili (recuperabili con pronti interventi) o parzialmente inagibili;

Gli interventi ammissibili a contributo sono finalizzati al recupero dell'agibilità sismica mediante riparazione dei danni e rafforzamento locale strutturale, nonché, riparazione delle finiture connesse.

Gli interventi di rafforzamento locale consistono nella riparazione o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, pilastri, pannelli murari,...) o parti di essi, senza cambiare il comportamento globale della struttura e della resistenza sismica.

Non è richiesta l'analisi sismica dell'intero edificio ma la sola valutazione dell'incremento di sicurezza delle parti strutturali su cui si interviene.

La documentazione richiesta è semplificata (domanda, relazione sul nesso di causalità, perizia estimativa, progetto degli interventi strutturali). Deve essere indicata anche l'impresa esecutrice dei lavori.

La presentazione della domanda costituisce comunicazione di inizio lavori. Il Comune entro 60 giorni verifica i contenuti del progetto e concede il contributo.

Il contributo è concesso nella misura massima dell'80% della minore somma tra importo dei lavori ammissibili e riconosciuti e quello ottenuto moltiplicando la superficie complessiva dell'unità immobiliare per un costo parametrico.

Il costo parametrico è incrementato in relazione alla dimensione degli alloggi, alle caratteristiche tipologiche, localizzative ed alla presenza di vincoli

La superficie di riferimento è data dalla somma delle superfici delle unità immobiliari e delle parti comuni che compongono l'edificio.

Il contributo, almeno per il 70%, deve compensare i costi di riparazione e di rafforzamento delle parti strutturali, il restante per le opere di finitura connesse.

Nel caso di interventi iniziati prima dell'emanazione dell'ordinanza il contributo può essere riconosciuto nell'entità stabilita dalla stessa, purché le opere eseguite siano dotate della documentazione richiesta.

Gli interventi strutturali possono essere finalizzati anche alla riduzione di evidenti condizioni di vulnerabilità secondo principi di prevenzione sismica.

Il controllo degli interventi compete al Comune che, alla conclusione, eroga il contributo previa asseverazione del DL e rilascio del DURC che attesti la congruità dell'incidenza del costo della manodopera sull'importo dei lavori eseguiti.

Il Commissario esercita il controllo a campione sulle concessioni contributive rilasciate ai Comuni.

Per favorire omogeneità nei comportamenti e nelle procedure delle Amministrazioni Locali, supportare l'attività tecnico-amministrative ed assicurare un costante e continuo flusso informativo viene organizzato, in accordo con l'ANCI il SISTEMA INFORMATIVO per la RICOSTRUZIONE accessibile on line.

2. edifici con abitazioni principali totalmente inagibili, ma con livelli di danno e di vulnerabilità inferiori ad una soglia predeterminata;

Riparazione con miglioramento sismico degli edifici che comprendono almeno un'unità immobiliare destinata a residenza principale totalmente sgomberata e che abbiano riportato un livello di danno e di vulnerabilità inferiori a soglie predeterminate.

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento sismico dell'edificio fino al raggiungimento almeno del 60% del livello di sicurezza stabilito dalla NTC 08 per l'adeguamento sismico.

Sono previsti interventi strutturali minimi inderogabili ed una verifica sismica dell'intero edificio, prima e dopo l'intervento.

Il Comune, raccolte le domande e verificatene la completezza e la rispondenza alla normativa tecnica, autorizza l'intervento a fini antisismici e concede il contributo.

Il contributo è commisurato alla dimensione delle unità immobiliari, all'importo dei lavori strutturali e di finiture connesse ed al costo parametrico massimo fissato a mq per unità immobiliari fino a 120 mq. Il costo parametrico è incrementato in relazione alla dimensione degli alloggi, alle caratteristiche tipologiche, localizzative ed alla presenza di vincoli. Anche in questo caso il contributo non potrà superare l'80% del minore importo tra spesa effettiva e costo parametrico.

In tutte le casistiche per abitazione principale si intende quella di residenza del proprietario, dell'usufruttuario o dell'affittuario con regolare contratto. Gli interventi riguardano in tutti i casi l'intero edificio ove sono presenti le unità immobiliari sgomberate, comprese quindi le parti strutturali comuni.

Alloggi ACER

In corso di ultimazione la stesura di un programma di recupero degli alloggi gestiti dalle ACER , che trattandosi di proprietà pubblica hanno proprie regole di ammissibilità di finanziamento e di definizione delle priorità di intervento, si tratta complessivamente di consentire il rientro di oltre 550 nuclei familiari attualmente sfollati.

Realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili

A) Nelle aree rurali:

Si tratta di moduli temporanei rimovibili da destinare a coloro che, con abitazione sgomberata, svolgono attività agricola e hanno necessità di rimanere in loco.

In corso attività di verifica del fabbisogno anche in collaborazione con Associazioni di categoria. Al momento si stima un fabbisogno non superiore ai 500 moduli.

B) Nei centri urbani gravemente danneggiati:

Soluzione considerata residuale e da utilizzare soltanto nei comuni che presentano un alto numero di evacuati, patrimonio edilizio gravemente danneggiato, pochi alloggi vuoti disponibili per l'affitto.

I moduli verranno realizzati in aree individuate dai Comuni secondo una logica di integrazione urbana, appositamente urbanizzate.

I destinatari saranno i nuclei familiari con l'abitazione sgomberata e che non abbiano trovato collocazione con i precedenti provvedimenti.

Un gruppo di lavoro tra il Commissario ed i Sindaci dei Comuni con le caratteristiche prima descritte lavorerà per la stima del fabbisogno e l'individuazione delle aree per poi procedere all'esecuzione degli interventi.

Il Commissario sta predisponendo la manifestazione di interesse nei confronti delle imprese per la fornitura dei moduli prefabbricati. I moduli, indicativamente, potranno essere di 30-45-60 mq, a seconda della composizione del nucleo familiare, fatte salve specifiche eccezioni.